

INDIRIZZI PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLE PERSONE DISABILI AL COSTO DELLE RETTE DI SERVIZI A CICLO RESIDENZIALE E DIURNO

PREMESSA

L'articolo 42 della LR 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) prevede che la Giunta regionale fissi indirizzi per assicurare l'omogenea applicazione territoriale in materia di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni sociali, adattando alla realtà regionale le determinazioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Nell'ambito di quanto previsto dal citato articolo 42, il presente atto detta in particolare indirizzi per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi residenziali e semiresidenziali dedicati alle persone disabili.

Come è noto, il D.Lgs. 109/1998 ha introdotto un sistema unificato di valutazione della situazione economica per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito. Successivamente, attraverso l'adozione di nuovi provvedimenti normativi, il sistema è stato più volte modificato ed integrato.

In particolare per quanto qui interessa, con il D.Lgs. 130/2000 è stato previsto che, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo per i soggetti portatori di disabilità gravi e per gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti, il calcolo del reddito nella contribuzione al costo dei servizi va effettuato in modo individuale, e dunque senza tener conto della situazione economica dell'intero nucleo familiare.

Inoltre il medesimo decreto stabilisce che resta ferma la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e che tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di rivalsa di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.

Per la definizione delle linee d'indirizzo di cui al presente atto sono stati dunque utilizzati come base normativa il D.Lgs. 109/1998, modificato dal D.Lgs. 130/2000, e i relativi decreti attuativi (v. in particolare d.p.c.m. 221/1999). Infine gli indirizzi che seguono introducono alcune indicazioni aggiuntive da applicare nella determinazione dell'entità della compartecipazione nelle ipotesi in cui rileva la situazione reddituale e patrimoniale del solo utente.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

I contenuti del presente atto d'indirizzo si applicano esclusivamente con riferimento alle modalità di compartecipazione al costo delle rette praticate nei servizi residenziali e semiresidenziali per le persone disabili.

Tali indirizzi concernono, pertanto, esclusivamente i costi a carico degli utenti ovvero dei comuni, qualora la situazione reddituale e patrimoniale degli utenti stessi sia tale da non consentirne in tutto o in parte la copertura.

2. SERVIZI RESIDENZIALI

2.1 Compartecipazione al costo di servizi residenziali

L'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 stabilisce che "i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale" (ad es. indennità di accompagnamento, pensione sociale, assegno sociale, pensione di invalidità civile, rendita INAIL) sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e come tali non rilevano ai fini della valutazione del reddito dell'individuo.

Dette indennità sono tuttavia erogate a favore di soggetti non autosufficienti al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza.

Considerata la loro finalità, è pertanto motivato che la persona disabile contribuisca in primis con tali indennità alla copertura dei costi derivanti dal ricovero in struttura.

Per la parte della retta non coperta con le indennità di cui sopra, l'entità della compartecipazione è determinata prendendo in considerazione:

- per le persone disabili in possesso di certificazione che attesti la situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992: la situazione economica del solo beneficiario della prestazione come definita nel successivo punto 2.2.
- per le persone disabili non in possesso della certificazione di gravità: la situazione economica del beneficiario della prestazione come definita nel successivo punto 2.2. Qualora la situazione economica del solo beneficiario non consenta la copertura dell'intero costo, si prende in considerazione la situazione economica equivalente (ISEE) del suo nucleo familiare, estrapolando dal nucleo stesso i dati economici del beneficiario.

La percentuale di compartecipazione del nucleo familiare al costo dei servizi residenziali è determinata secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Valore della situazione economica equivalente (ISEE)	Compartecipazione dovuta
< 9.999,99	0
da 10.000 a 10.999,99	5%
da 11.000 a 11.999,99	10%
da 12.000 a 12.999,99	15%
da 13.000 a 13.999,99	20%
da 14.000 a 14.999,99	25%
da 15.000 a 15.999,99	30%
da 16.000 a 16.999,99	35%
da 17.000 a 17.999,99	40%
da 18.000 a 19.999,99	50%
da 20.000 a 21.999,99	60%
da 22.000 a 23.999,99	70%
da 24.000 a 25.999,99	80%
da 26.000 a 27.999,99	90%
> 28.000	100%

Alla persona disabile deve essere garantito l'importo di € 150,00 mensili per tredici mensilità per far fronte alle proprie esigenze e spese personali. L'importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT sul costo della vita (FOI) registrato a gennaio di ciascun anno.

2.2 Determinazione della situazione economica della persona disabile

La situazione economica della persona disabile è composta dal suo reddito complessivo e dal valore globale del suo patrimonio mobiliare e immobiliare.

Il computo del reddito complessivo e del patrimonio mobiliare e immobiliare del soggetto avviene con le modalità di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni senza applicare le maggiorazioni previste dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 dello stesso decreto e operando le seguenti deroghe:

- nel patrimonio immobiliare non si considera la prima casa di cui risulta titolare il beneficiario della prestazione se abitata dai familiari conviventi che non posseggano altre unità immobiliari adatte a usi abitativi;

- nel patrimonio mobiliare e immobiliare vanno ricompresi i valori dei beni donati nei due anni precedenti la data di presentazione della dichiarazione per il calcolo della situazione economica.

2.3 Determinazione della situazione economica del nucleo familiare della persona disabile

La situazione economica del nucleo familiare della persona disabile è determinata prendendo in considerazione il reddito complessivo e il valore globale del patrimonio mobiliare e immobiliare di ogni componente il nucleo escluso il beneficiario della prestazione, mediante applicazione integrale dei meccanismi e delle modalità di calcolo di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni.

Per calcolare l'ISEE del nucleo familiare si applica il parametro desunto dalla scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del D.Lgs. 109/1998 riferito al numero dei componenti il nucleo familiare escluso il disabile.

2.4 Validità e variazioni delle situazioni economiche dell'utente e del nucleo familiare

La situazione economica dell'utente, come definita al punto 2.2, come pure la situazione economica equivalente del suo nucleo familiare, come definita al punto 2.3, sono riferite al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è richiesta la prestazione agevolata e hanno validità di 12 mesi.

Qualora al momento della richiesta della prestazione i redditi e le consistenze patrimoniali riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente hanno subito una variazione positiva o negativa pari ad almeno il 20%, si considerano non rappresentativi della reale situazione reddituale del beneficiario della prestazione e/o del suo nucleo familiare.

In tali casi il beneficiario o il dichiarante, sulla base di idonea documentazione, è tenuto a dichiarare tale variazione e l'ente competente ne terrà conto per rideterminare, con i medesimi criteri di cui al punto 2.2 e 2.3, la nuova situazione economica del beneficiario e/o del nucleo familiare e, conseguentemente, la quota di compartecipazione.

Anche nel corso del periodo di fruizione della prestazione i beneficiari sono tenuti a dichiarare, comprovandole, le intervenute variazioni positive o negative superiori al 20% nelle consistenze reddituali e patrimoniali al fine della rideterminazione della propria situazione economica e al ricalcolo della quota di compartecipazione.

L'Ente erogatore può sempre richiedere la presentazione di una nuova dichiarazione aggiornata.

2.5 Recupero di somme anticipate per il pagamento delle rette

Nel caso in cui la persona disabile non disponga della liquidità sufficiente a consentirgli di compartecipare al pagamento del costo-retta dovuto ai sensi di quanto sopra esplicitato, gli Enti possono anticipare le somme necessarie e attivare specifiche azioni consentite dalla normativa vigente per il recupero delle somme anticipate, quali ad esempio la locazione consensuale degli immobili di proprietà dell'assistito, l'alienazione consensuale di beni mobili e immobili di sua proprietà.

3. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

3.1 Determinazione della situazione economica per la compartecipazione al costo dei servizi semiresidenziali

Per definire l'entità della compartecipazione delle persone disabili in possesso di certificazione che attesti la situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 al costo dei servizi semiresidenziali si considerano:

- la situazione economica del solo beneficiario della prestazione mediante applicazione integrale dei meccanismi e delle modalità di calcolo di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni escluse le maggiorazioni previste dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 dello stesso decreto;

- la situazione economica equivalente del nucleo familiare, calcolata mediante applicazione integrale dei meccanismi e delle modalità di calcolo di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche, qualora questa sia superiore a 35.000,00 euro.

Per definire l'entità della compartecipazione delle persone disabili non in possesso della certificazione che attesti la situazione di gravità si considera la situazione economica equivalente del nucleo familiare, calcolata mediante applicazione integrale dei meccanismi e delle modalità di calcolo di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche.

La situazione economica dell'utente come pure la situazione economica equivalente del suo nucleo familiare sono riferite al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è richiesta la prestazione agevolata e hanno validità di 12 mesi.

In caso di variazioni positive o negative pari ad almeno il 20% dei valori reddituali e patrimoniali si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 2.4.

3.2 Entità della compartecipazione

Qualora la situazione economica del disabile grave ovvero la situazione del nucleo familiare in caso di disabili non in situazione di gravità come definite al punto 3.1 sono pari o inferiori a € 10.000,00 la compartecipazione è pari a 3,00 euro per giorno di frequenza.

In tutti gli altri casi la compartecipazione è pari a 4,00 euro per giorno di frequenza.

Gli importi individuati corrispondono rispettivamente al 2,5% e al 3,5% arrotondati (per eccesso quando la frazione è uguale o superiore a 0,5, per difetto invece quando è inferiore) del costo giornaliero utente per l'anno 2010 nei centri riabilitativi diurni individuato ai sensi del D.P.Reg. 21/12/2002, n. 383 "Regolamento per la ripartizione dei contributi previsti dall' art 20 della LR 41/1996 ai soggetti gestori dei servizi diurni, residenziali e di inserimento lavorativo di cui all' art 6, comma 1, lett e), f), g) ed h) e comma 7 della medesima legge".

Il citato regolamento prevede tra l'altro che il costo venga aggiornato annualmente in base al tasso di inflazione programmata e pertanto anche la compartecipazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

4. CONTROLLI

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) gli enti gestori e/o i comuni effettuano i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.